

WORKING PAPER

<b>DOCUMENTO DI LAVORO</b>	
Maggio 1968	$\frac{2162}{8}$

ARCHIVIO I.A.I.

S E M I N A R I O  
LE PROSPETTIVE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA DELLA B.E.I.  
 IN PREVISIONE DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI YAOUNDE'

\* \*

LE PROSPETTIVE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA DELLA B.E.I.  
 IN PREVISIONE DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI YAOUNDE'

Comunicazione

di

Giovanni Angelo Sacco

SEZ. PAESI IN VIA DI SVILUPPO

**iai**

istituto affari internazionali

**iai**

1) Il principio della collaborazione economica e finanziaria tra Paesi africani ed europei conseguì un importante riconoscimento giuridico al momento della stipulazione del Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea.

Con l'approvazione degli articoli 131-136 del Trattato nacque la prima Associazione tra i Paesi della C.E.E. e i Paesi e Territori d'Oltremare. L'associazione fu costituita con lo scopo di incentivare gli scambi commerciali tra i suddetti Paesi e di attuare un programma di aiuti finanziari forniti dalla Comunità.

I Paesi e Territori d'oltremare, per la loro arretratezza, avevano bisogno di strumenti produttivi e di prodotti manifatturati provenienti dalle industrie europee, di assistenza tecnica e di sbocchi sui mercati ricchi per le proprie produzioni appena avviate e non ancora concorrenziali. Dal canto loro, i Paesi europei desideravano rifornirsi di materie prime e assicurarsi mercati di sbocco per le loro produzioni industriali.

2) In questi ultimi anni l'Associazione ha subito una rapida evoluzione per ragioni politiche ed economiche e si è andata sempre più affermando come un metodo per lo sviluppo dei Paesi africani arretrati.

Mentre all'epoca della stipulazione del Trattato di Roma molti dei Paesi africani associati erano ancora sottoposti al regime coloniale, allo scadere della prima associazione, essi erano diventati completamente indipendenti e, quindi, in grado di trattare con i sei Paesi della C.E.E. sul piano di parità.

Il raggiungimento dell'indipendenza pose ai nuovi Stati il problema di progredire altrettanto rapidamente sul piano economico. A tal fine gli Stati africani associati adottarono politiche economiche interne fondate su programmazioni o esperimenti di pianificazioni. Contemporaneamente, la loro politica economica verso l'estero, pur improntata alla collaborazione con gli Stati ex metropolitani, si ispirò al principio della libertà di decisione.

Divenne perciò necessario per la Comunità Europea rinnovare l'Associazione tenendo presenti i mutamenti intervenuti nei rapporti politici ed economici con gli Stati associati.

Dopo una fase di intensa preparazione, il 20-7-1963 fu stipulata la Convenzione di Yaoundé, il cui obiettivo fondamentale è rappresentato dallo sviluppo economico e sociale dei nuovi Stati africani associati, senza ingerenza degli Stati europei nei loro affari interni e nel rispetto delle loro decisioni nella politica economica estera.

Tale fine dovrebbe essere raggiunto, oltre che con l'incentivazione degli scambi commerciali, mediante l'aiuto che i Paesi europei forniscono continuamente. Le decisioni sulle modalità di impiego di tale aiuto finanziario spettano, però, ai Paesi beneficiari.

3) Nel settore dell'aiuto finanziario, l'evoluzione dalla situazione esistente al momento della stipulazione del Trattato di Roma fino alla Convenzione di Yaoundé avvenne gradualmente e grazie alla attività del Fondo Europeo di Sviluppo.

Nella prassi seguita dal Fondo nella concessione di sovvenzioni si è affermato gradualmente il principio che nello impiego dei fondi concessi vi deve essere una stretta cooperazione tra i Paesi donatori e quelli beneficiari.

Infatti, nel periodo dal 1959 al 1963 furono attribuite sovvenzioni prevalentemente a progetti presentati dalle autorità governative dei Paesi beneficiari per garantire che i fondi elargiti fossero impiegati nel finanziamento di istituzioni sociali o di investimenti economici di carattere generale.

Si è potuto così inquadrare l'assistenza finanziaria elargita dai Paesi della Comunità nei programmi di sviluppo predisposti dai Paesi beneficiari.

In base all'Art. 15 della Convenzione di Yaoundé, i Paesi Africani e Malgascio Associati dovrebbero beneficiare, entro il giugno 1969 (scadenza dei cinque anni di durata della Convenzione); di un aiuto finanziario dell'importo globale di 730 milioni di unità di conto.

Tali aiuti si suddividono in aiuti non rimborsabili concessi sulle risorse in dotazione del Fondo Europeo di sviluppo e in prestiti effettuati dalla Banca Europea per gli investimenti.

Come è noto, la B.E.I. concede agli Stati africani e Malgascio Associati prestiti a condizioni ordinarie con fondi reperiti sul mercato dei capitali e prestiti a condizioni speciali con fondi forniti dagli Stati membri della C.E.E. al Fondo Europeo di Sviluppo.

I prestiti dovrebbero raggiungere entro il termine di scadenza della Convenzione l'ammontare complessivo di 110 milioni di unità di conto.

4) In previsione dei prossimi lavori per il rinnovo della Convenzione di associazione, il Comitato di Direzione della Banca ha riesaminato l'andamento dell'attività creditizia a fa-

vore dei Paesi S.A.M.A. ed ha presentato ai governi degli Stati membri della C.E.E. alcune proposte tendenti a migliorare la si tuazione attuale.

Non si è raggiunto, infatti, nel corso dell'ultimo periodo, uno sviluppo soddisfacente dei prestiti della Banca a favore dei Paesi Africani e Malgascio Associati.

Sembra che gli scarsi progressi registrati dalla B.E.I. nella concessione di prestiti debbono essere attribuiti soprattutto al fatto che le sue funzioni sono limitate al finanziamento dei progetti da realizzare nelle zone arretrate. Non è consentita alla Banca alcuna iniziativa nella gestione delle imprese finanziate o nel coordinamento delle risorse finanziarie per la realizzazione di importanti progetti.

Sono state perciò proposte dal Comitato di Direzione della B.E.I. varie modifiche alla struttura del sistema creditizio della Banca.

#### a) Prestiti ordinari

I prestiti ordinari sono concessi dalla B.E.I. con i fondi reperiti sul mercato dei capitali e dovrebbero raggiungere allo scadere della Convenzione di associazione l'ammontare di 64 milioni di unità di conto.

Attualmente la Banca opera solo quando concorrano al tre fonti di finanziamento, ad esempio finanziamenti in base ad accordi bilaterali con gli Stati membri della C.E.E. o altri finanziamenti internazionali.

Il tasso di interesse è distinto a seconda che i prestiti siano di durata inferiore o uguale a 12 anni o di durata superiore. Si sta discutendo però in questi giorni sulla necessità di unificare il tasso di interesse nella misura fissa del 7%.

I beneficiari, ai sensi dell'Art. 19 della Convenzione, possono anche usufruire di abbuoni di interesse, che possono arrivare al 3% per prestiti di una durata massima di 25 anni.

Nel complesso, queste condizioni non si sono rivelate finora particolarmente idonee a stimolare le richieste di finanziamenti.

In effetti il tasso di interesse praticato dalla Banca risulta piuttosto oneroso. Per di più, la procedura necessaria alla concessione di abbuoni di interesse in pratica non ha ancora funzionato.

Il risultato è che gli impegni della Banca per questo

tipo di operazioni sono stati, alla fine del 1967, solo il 33% della somma massima elargibile fissata dall'Art. 16 della Convenzione.

b) Prestiti a condizioni speciali.

I prestiti a condizioni speciali vengono concessi per un ammontare massimo di 46 milioni di unità di conto e sono alimentati da fondi che la B.E.I. riceve dal Fondo Europeo di Sviluppo.

Il presupposto fondamentale per la concessione di questi prestiti è l'interesse generale dei progetti da finanziare per lo Stato beneficiario.

In base all'Art. 13 del Protocollo n. 5 allegato alla Convenzione di associazione, la Comunità stabilisce le condizioni per la concessione dei prestiti speciali nonché le relative modalità di esecuzione e di restituzione.

Invero le condizioni alle quali vengono concessi tali prestiti sono molto favorevoli e possono essere adattate alla situazione economica e finanziaria del Paese beneficiario. E' previsto un periodo massimo per la restituzione di 40 anni ed un periodo massimo di esonero dagli ammortamenti di 10 anni.

Nemmeno per questi prestiti però la Banca ha registrato uno sviluppo soddisfacente. Infatti, alla fine del 1967, è stato impegnato solo il 43% della somma massima stanziata dalla Convenzione.

Si è constatato che l'intervento della Banca viene richiesto prevalentemente per il finanziamento di progetti per i quali sono necessari fondi importanti, mentre per la maggior parte dei progetti minori gli operatori economici preferiscono reperire i fondi altrove (crediti a medio termine in moneta locale o crediti fornitori).

Per quanto riguarda il settore industriale, il Comitato di Direzione della Banca attribuisce lo scarso ricorso al credito della B.E.I. soprattutto all'impossibilità di partecipare attivamente al potenziamento delle industrie e di coordinare l'azione dei vari Paesi interessati alla realizzazione di importanti progetti di sviluppo. Alla B.E.I., infatti, non sono stati ancora riconosciuti il ruolo e le funzioni di una vera e propria banca di sviluppo.

5) In vista del rinnovo della Convenzione, il Comitato di Direzione ha sottolineato l'importanza di potenziare specialmente l'attività di credito nel settore industriale.

La Banca chiede in particolare che siano aumentate le disponibilità finanziarie per dare impulso al credito industriale. L'aumento dei fondi verrebbe realizzato con contribuzioni degli Stati membri, in modo da elevare l'attuale limite globale massimo dei prestiti da concedere ai Paesi S.A.M.A. da 110 a 200 milioni di unità di conto.

Conseguentemente i prestiti sarebbero ripartiti in tre settori diversi nel modo seguente:

- a) prestiti a condizioni ordinarie, per i quali verrebbe riconfermato il vecchio limite di 64 milioni di unità di conto. I fondi continuerebbero ad essere reperiti dalla Banca sul mercato dei capitali.
- b) prestiti al settore industriale per un ammontare complessivo di 86 milioni di unità di conto con fondi forniti dagli Stati membri della C.E.E..
- c) prestiti speciali al settore non industriale per 50 milioni di unità di conto.

Le più importanti modifiche riguardano dunque l'attività di credito industriale che dovrebbe essere gestita dalla Sezione Speciale di Industrializzazione dei Paesi S.A.M.A., già in funzione nella B.E.I.

L'attività di credito industriale sarebbe ispirata ai seguenti principi:

- a) partecipazione della Banca al capitale delle imprese o, eventualmente, delle banche o istituzioni nazionali di sviluppo.
- b) concessione di prestiti a condizioni particolari alle banche o istituzioni nazionali di sviluppo per permettere a questi organismi di partecipare al capitale delle imprese.
- c) concessione di prestiti a condizioni speciali alle imprese dei Paesi in cui è più scarsa la redditività dei progetti.
- d) abbuoni sugli interessi dei prestiti ordinari concessi dalla Banca.
- e) sovvenzioni per attrezzature industriali.

6) In sostanza, le proposte formulate dal Comitato di Direzione mirano a conferire alla Banca le funzioni e l'autorità di un Istituto finanziario di sviluppo, con facoltà di partecipazione alla preparazione dei progetti e di coordinamento delle iniziative imprenditoriali negli Stati africani associati.

Tale proposito, come si è visto, comporterebbe anche un aumento del contributo finanziario da parte dei Paesi membri della C.E.E. affinché i prestiti della Banca possano essere concessi a condizioni migliori di quelle finora praticate.

Si deve però rilevare che i sistemi di credito con i quali la B.E.I. intenderebbe operare per il futuro non si inquadrano nelle attuali funzioni dell'Istituto. Bisognerebbe perciò riesaminare i compiti e i fini della Banca e consentirle di partecipare direttamente al capitale delle imprese e di assumere responsabilità nella loro gestione.

Non si può negare, infatti, che un intervento efficace a favore dello sviluppo delle zone africane arretrate dovrebbe essere attuato con sistemi simili a quelli già sperimentati dalla Società Finanziaria Internazionale e dalla B.I.R.S., alla cui attività sembrano ispirate le nuove proposte del Comitato di Direzione.

E' appena il caso di sottolineare, in ogni modo, che il nuovo impulso che la B.E.I. intende conferire ai crediti industriali non dovrebbe in nessun caso diminuire l'importanza degli interventi finora realizzati dallo stesso Istituto nel settore della diversificazione della produzione agricola, nella razionalizzazione delle colture e nella stabilizzazione dei corsi delle materie prime, che costituiscono sempre i più importanti problemi dei Paesi S.A.M.A..

In definitiva, bisognerebbe evitare di rompere l'equilibrio degli impieghi degli aiuti comunitari, così come fu concepito nell'Art. 15 della Convenzione di Yaoundé, che, a distanza di circa quattro anni dalla sua approvazione sembra altrettanto valido ai fini dello sviluppo economico dei Paesi S.A.M.A..

iai ISTITUTO AFFARI  
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 10.122  
24 APR. 1991

BIBLIOTECA